



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 19 novembre 2025, composta dai Magistrati:

Maria Rachele Anita ARONICA	- Presidente
Paolo PELUFFO	- Presidente aggiunto
Gioacchino ALESSANDRO	- Consigliere
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario – Relatore
Antonio CATANZARO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	- Referendario
Francesca LEOTTA	- Referendario
Marina SEGRE	- Referendario
Mara ROMANO	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO che, in data **11.03.2024**, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR;

VISTO che, in data **27.03.2023**, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Palagonia

-Referti annuali del Sindaco sul funzionamento del sistema

integrato dei controlli interni degli esercizi 2022 e 2023 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei

commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente”.

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in

coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022-2023”*.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-*bis*, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di “autocorrezione”, con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa -contabile, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso di specie, preliminarmente, si rappresenta che, con la deliberazione n. 195/2024/VSGC, questa Sezione di controllo ha evidenziato le criticità che di seguito si riassumono riguardo il sistema dei controlli per gli anni 2020 e 2021: “...il Collegio

ACCERTA

l'inadeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Palagonia;

INVITA

*l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, **per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:*

- ad attivare, ai sensi dell'art.147 bis, commi 1 e 2, del TUEL, il **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**, con particolare riferimento agli atti inerenti alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;
- ad attivare il **controllo di gestione**, stante che non esiste alcuna norma che esonera un Ente in dissesto dell'attivazione del controllo di gestione e dell'invio del referto di cui all'art. 198 - bis del Tuel, che, quindi, va inoltrato nei modi e nelle forme di legge;
- ad attivare il **controllo strategico**, attraverso l'integrazione con il controllo di gestione, prevedendo adeguati parametri in base ai quali l'organo di indirizzo ha verificato lo stato di attuazione dei programmi e la verifica dei risultati;
- ad attivare il **controllo sugli organismi partecipati** al fine di:
 - garantire l'esercizio di controlli diretti a verificare l'efficacia dell'azione di tutti gli organismi partecipati;
 - favorire un'effettiva integrazione tra controllo sugli equilibri finanziari e controllo sugli organismi de quibus;
 - elaborare idonei indici di redditività, deficitarietà strutturale e qualità dei servizi affidati;
- ad attivare il controllo sulla **qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL:
 - estendendolo nei confronti di tutti i servizi erogati dall'Ente e dai propri organismi partecipati, anche mediante l'adozione di adeguati indicatori atti a rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
 - prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi ed attivando confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;

- ad implementare, fermo restando quanto già precisato in sede di regolarità amministrativa e contabile, i sistemi di monitoraggio e controllo delle misure attuative del **P.N.R.R.**"

Negli anni 2022 e 2023, oggetto del presente ciclo di controllo, chiaramente, l'Ente non ha potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità

evidenziate con la deliberazione n. 195/2024, che, quindi, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL, in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Tutto ciò posto, passando all'esame della sezione introduttiva riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, poi esaminato in dettaglio nelle sezioni successive, si evidenzia che:

- Il Comune ha adottato il regolamento dei controlli interni, che risulta approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28/08/2019;
- con riferimento al biennio 2022/2023:
 - **non** risulta attivato il Controllo di gestione, il Controllo strategico ed il Controllo sulla qualità dei servizi, in quanto l'Ente dichiara *di essere in fase di riorganizzazione*;
 - in relazione al numero dei *report*, **non** ne risulta alcuno, né previsto né prodotto;
 - **non** risulta alcuna informazione sui livelli di criticità riscontrati;
 - **non** risultano report ufficializzati da delibere, né azioni correttive avviate; pertanto, il numero di unità di personale assegnato al controllo risulta pari a 0;
 - l'Ente **non** ha provveduto ad attuare modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni.

Dalla verifica delle diverse forme di controllo attivate nell'Ente, sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, il controllo di regolarità amministrativa contabile, di gestione, strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi, da cui sono emerse numerose debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni,

rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-*bis* del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-*bis* configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, si rileva, **al pari di quello che è avvenuto con deliberazione di questa Sezione n.195/2024**, che l'Ente **non** ha attivato, in violazione dell'art.147 del TUEL, il Controllo di regolarità amm.va e contabile.

Preme in merito precisare, che l'assenza di tale forma di *auditing* interno, nonché la mancanza di una tempestiva analisi degli atti già efficaci, vanifica la funzione che l'ordinamento attribuisce a tale essenziale forma di controllo.

Viene meno, infatti, la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della PA, finalità che il legislatore con tale forma di controllo vuole opportunamente stimolare e perseguire (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvencono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione ("*Piano dettagliato obiettivi*" e "*Piano della performance*"). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che anche il Controllo di gestione **non** risulta attivato.

In merito, l'Ente precisa, in sede di questionario, che è attualmente gestito da una Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n.267/2000 ed è in fase di riorganizzazione.

Puntualizza, altresì, che, con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 23.12.2021, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente.

Sul tema, la Sezione evidenzia, al pari di quello che è avvenuto con deliberazione di questa Sezione n.195/2024, che non esiste alcuna norma che esonera un Ente in dissesto di attivare il controllo di gestione e, quindi, è necessario provvedere, tempestivamente, ad attivare tale forma controllo.

Sebbene il Comune versi in situazione di dissesto finanziario, infatti, tale condizione non costituisce *“esimente all’esercizio dei controlli interni (...) semmai al contrario ciò deve indurre ad un rafforzamento del sistema dei controlli, in considerazione degli stringenti vincoli normativi e delle difficoltà gestionali e finanziarie che tali fattispecie comportano”* (cfr. deliberazioni di questa Sezione nn. 58 e 195/2024/VSGC; deliberazioni n. 35/2020 e 70/2022, Sez. reg. di controllo per la Calabria).

In merito, preme, invece, precisare che tale tipologia di controllo assume una particolare pregnanza proprio negli enti in dissesto, al fine di intercettare e correggere dinamiche finanziarie che possono, ulteriormente, aggravare la situazione economica dell’ente e la procedura di risanamento in atto.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”*.

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che il Controllo strategico **non** risulta attivato, in particolare:

- l’Ente **non** ha approvato il PEG;
- la percentuale media degli obiettivi strategici raggiunti risulta pari allo **0,00%**;

- con riferimento al PIAO, questo risulta adottato nell'esercizio 2023, ma **non** risultano programmati specifici percorsi formativi e di qualificazione rivolti al personale preposto alla redazione dello stesso;
- sempre nell'anno 2023 **non** risultano indicatori **di outcome**/impatto riferibili alle misure di: "Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030", "Promozione e sostegno alle politiche per la parità di genere", "Promozione e sostegno alle politiche giovanili di sviluppo e di aggregazione";
- tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione sono state adottate **solo** quelle relative: "all'accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione" ed alla "pubblicazione dei risultati".

Evidenzia l'Ente nel questionario che l'ultimo bilancio approvato è quello del 2020-2022.

Sul tema, la Sezione evidenzia che non esiste alcuna norma che esonera un Ente in dissesto di attivare, al pari del controllo di gestione, il controllo strategico e, quindi, è necessario provvedere, tempestivamente, a disciplinare tale forma controllo.

Sebbene il Comune versi in situazione di dissesto finanziario, infatti, tale condizione non costituisce *"esimente all'esercizio dei controlli interni (...) semmai al contrario ciò deve indurre ad un rafforzamento del sistema dei controlli, in considerazione degli stringenti vincoli normativi e delle difficoltà gestionali e finanziarie che tali fattispecie comportano"* (cfr. deliberazioni di questa Sezione nn. 58 e 195/2024/VSGC; deliberazioni n. 35/2020 e 70/2022, Sez. reg. di controllo per la Calabria).

In merito, si ribadisce che tale tipologia di controllo assume una particolare pregnanza proprio negli enti in dissesto, al fine di intercettare e correggere dinamiche finanziarie che possono, ulteriormente, aggravare la situazione economica dell'ente e la procedura di risanamento in atto.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Per entrambi gli anni l'Ente dichiara che:

- nello svolgimento del controllo degli equilibri finanziari, risultano coinvolti **solo alcuni** responsabili dei vari servizi, nella fattispecie **più di due**;
- **non** sono state chieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario;
- tra le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL, **non** risulta impiegata la quota libera dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b), TUEL, in quanto l'Ente dichiara che **non ricorre la fattispecie**;
- **non** sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

“1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente”* (art. 147-quater, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- l'ente **non** risulta dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art.147 *quater*, comma 1, TUEL;
- **non** sono stati definiti, gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente;
- **non** sono stati approvati i budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'Ente, in quanto **non ricorre la fattispecie**;

- **non** è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;
- **non** è stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP;
- nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, TUSP, **non** risultano emersi indicatori di crisi aziendale, in quanto l'Ente dichiara che **non ricorre la fattispecie**;
- **non** è stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, TUSP;
- **non** sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali;
- in merito alla pubblicazione della Carta dei servizi, prevista dall'art. 32 del D. lgs. n. 33/2013 da parte degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi, l'Ente dichiara che **non ricorre la fattispecie**;
- **non** è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti, in quanto **non ricorre la fattispecie**;
- ai fini del controllo **non** è stato posto in essere alcun indicatore.

In merito, si rileva, al *pari di quello che è avvenuto con deliberazione di questa Sezione n.195/2024*, che l'Ente non si è dotato di una struttura dedicata ai controlli sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147- quater, comma 1, del TUEL, e tale controllo risulta carente su tutti i profili al punto che può ritenersi come non attivato.

La Sezione evidenzia, quindi, la necessità di attivare, tempestivamente, il controllo sugli organismi partecipati, estendendo a quest'ultimi il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o su altre forme di regolazione degli affidamenti.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. "*cruscotto direzionale*"), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC). In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che l'Ente ha adottato la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 32 d.lgs n.33/2013, ma **non** risulta avere attivato il Controllo sulla qualità dei servizi.

La Sezione, preso atto delle informazioni fornite nel referto esaminato, rimarca, al **pari di quello che è avvenuto con deliberazione di questa Sezione n.195/2024**, l'importanza di tale tipologia di controlli ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e, pertanto, nell'evidenziare che l'art. 147 del Tuel richiedeva l'adozione di adeguate

metodologie di controllo sulle qualità dei servizi, già a decorrere dal 2015, ne constata la mancata attuazione in conformità con i criteri stabiliti dalla legge e invita l'Ente a superare le criticità sopra evidenziate.

APPENDICE SUL P.N.R.R.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che:

1. l'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R.;
2. **non** risultano emanate specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR in materia di *auditing* finanziario-contabile e di *auditing* sulla *performance*;
3. all'interno dell'Ente **non** è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR;
4. l'Ente **non** ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse;
5. i sistemi informatici dell'Ente **non** integrano tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati. In merito, l'Ente dichiara, nel questionario 2022, che è in

corso la creazione di un sistema informatico per uno scambio tempestivo delle informazioni e nel questionario 2023 che sono stati individuati nel 2024;

6. **non** risultano garantiti strumenti di coordinamento tra i diversi uffici, ai fini della condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere.

Precisa, inoltre, l'Ente che l'attività legata al PNRR risulta ancora in uno stato di implementazione, in quanto nell'Ente l'avvio delle procedure ha avuto inizio nel II semestre 2023.

In merito, si richiamano le considerazioni effettuate in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile e si rappresenta l'esigenza di potenziare la fase di monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Sotto quest'ultimo aspetto, è determinata l'esigenza di dotarsi di un sistema informatico che intercetti e monitori i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale sul conseguimento degli obiettivi del PNRR.

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente e si riserva di effettuare le dovute verifiche e valutazioni nel prossimo ciclo di controllo.

RITENUTO

che l'esame dei referti annuali evidenziano un sistema dei controlli interni in più aspetti inesistente, disorganico, lacunoso e non adeguato, come si evince da quanto riportato in parte motiva. Ciò, particolarmente, per il *"Controllo di regolarità successiva", "strategico", "di gestione", "sugli organismi partecipati" e "sulla qualità dei servizi"*, che risultano assenti e/o non adeguatamente espletati, con notevoli ricadute sull'efficiente ed efficace gestione dell'Ente, nonché sul possibile pregiudizio che ciò può determinare sugli equilibri di bilancio, stante l'assenza di meccanismi interni di preventiva valutazione, comparazione e autocorrezione dell'attività gestionale complessivamente intesa

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Comune di Palagonia relative

al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'esercizio 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, e con riserva di analisi dei successivi referti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 148 del TUEL in tema di responsabilità sanzionatoria.

ACCERTA

l'**inadeguatezza** del sistema dei controlli interni del Comune di Palagonia;

INVITA

L'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, **per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:

- ad attivare, ai sensi dell'art.147 bis, commi 1 e 2, del TUEL, il **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**, con particolare riferimento agli atti inerenti alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;
- ad attivare il **controllo di gestione**, stante che non esiste alcuna norma che esonera un Ente in dissesto dell'attivazione del controllo di gestione e dell'invio del referto di cui all'art. 198 - bis del Tuel, che, quindi, va inoltrato nei modi e nelle forme di legge;
- ad attivare il **controllo strategico**, attraverso l'integrazione con il controllo di gestione, prevedendo adeguati parametri in base ai quali l'organo di indirizzo ha verificato lo stato di attuazione dei programmi e la verifica dei risultati;
- ad attivare il **controllo sugli organismi partecipati** al fine di:
 - garantire l'esercizio di controlli diretti a verificare l'efficacia dell'azione di tutti gli organismi partecipati;
 - favorire un'effettiva integrazione tra controllo sugli equilibri finanziari e controllo sugli organismi *de quibus*;
 - elaborare idonei indici di redditività, deficiarietà strutturale e qualità dei servizi affidati;

- ad attivare il controllo sulla **qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL:

- estendendolo nei confronti di tutti i servizi erogati dall'Ente e dai propri organismi partecipati, anche mediante l'adozione di adeguati indicatori atti a rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
- prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi ed attivando confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;

- ad implementare, fermo restando quanto già precisato in sede di regolarità amministrativa e contabile, i sistemi di monitoraggio e controllo delle misure attuative del **P.N.R.R.**;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio comunale- per il tramite del suo Presidente -, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Palagonia;

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, altresì, **alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana**, ai sensi e agli effetti di cui al comma 4 dell'art. 148 del TUEL, nonché degli art. 52, comma 4, 133, c. 1 c.g.c., unitamente ai seguenti atti:

- *Questionario Con.Te/relazione a firma del Sindaco relativa all'anno 2022, acquisita al prot. C.d.c. n. 2411 del 11/03/2024;*
- *Questionario Con.Te/relazione a firma del Sindaco relativa all'anno 2023, acquisita al prot. C.d.c. n. 2918 del 27/03/2024;*

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE

(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE

(Maria Rachele Anita Aronica)

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura